

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1181)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 aprile 1970 (V. Stampato n. 2214)*

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(GASPARI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(BOSCO)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1970*

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, recante provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli aeroporti a gestione statale, prescelti come regolari scali di linea, comprendono il complesso delle infrastrutture, installazioni ed edifici adibiti ad uffici nei quali si svolgano attività direttamente ed immediatamente attinenti all'esercizio di avioilinee.

Alla determinazione degli uffici di cui al comma precedente sarà provveduto con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.